



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna



Settore Gestione del Territorio e Beni Pubblici

ORDINANZA N. 66 del 30.07.2012

Oggetto: Limitazioni alla circolazione in Via Cento per lavori sulla passerella ciclo - pedonale attigua al Ponte sul Fiume Reno a partire dal 31 luglio 2012

IL Responsabile del 3° Settore

Premesso che:

- Le Amministrazioni Comunali di Cento e di Pieve di Cento intendono istituire obblighi e limitazioni al traffico veicolare al fine di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria della Passerella Ciclo - Pedonale adiacente il ponte sul Fiume Reno di via Cento.
- Ritenuto opportuno, al fine di regolamentare il traffico veicolare e pedonale, istituire limiti alla circolazione per i veicoli diretti verso Cento;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Ritenuto che, per motivi di Pubblica Sicurezza e di Pubblico Interesse nonché per esigenza di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

di istituire i seguenti obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli:

In Via Cento dal 31 luglio 2012, ore 0 – 24, e comunque fino al termine dei lavori:

1) Ponte Vecchio:

**Senso Unico con direzione da Pieve di Cento a Cento
Limite di velocità 30 Km/h**

2) Ponte Vecchio, Corsia Nord

Percorso ciclo – pedonale delimitato con New Jersey

REVOCA

tutte le disposizioni precedenti che nella suindicata via o piazza siano in contrasto con la presente Ordinanza,

- 1) Il Responsabile dell'URP è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) Il Personale del Servizio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 3) A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR;
- 4) In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/199, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
- 5) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'Art. 7 del Codice della Strada;
- 6) **La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale di cantiere installata nonché del percorso ciclo pedonale realizzati dalla ditta esecutrice dei lavori con specifici new jersey.**
- 7) E' fatto obbligo a chiunque rispettare e far rispettare il presente provvedimento

Il Responsabile 3° Settore

Arch. Antonella Mantarro